



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02
Telefono diretto 0916808462
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it
corteappellosicilia@lnd.it
pec: cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 COMUNICATO UFFICIALE N° 465 CSAT 30 DEL 07 APRILE 2015

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

ERRATA CORRIGE

Nel Comunicato Ufficiale 463 CSAT 29 del 02/04/2015 è stata pubblicata la decisione relativa all'appello della A.S.D. Paternò 1908 - Procedimento 207/A – erroneamente indicando nel dispositivo la rideterminazione a quattro gare della squalifica a carico del calciatore sig. Tornatore Vincenzo. La squalifica (originariamente pari a quattro gare) deve correttamente intendersi limitata a tre giornate di gara.

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Gianfranco Vallelunga e dal Prof. Ugo Caldarella, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 07 aprile 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 179/A

A.S.D. RAMET (ME) - Avverso inibizione del dirigente sig. Saija Paolo e avverso squalifica dell'allenatore sig. Visalli Andrea, fino al 30/06/2015; avverso squalifica del calciatore sig. Mento Francesco fino al 15/04/2015; avverso squalifica del calciatore sig. Grosso Carmelo fino al 15/03/2015; avverso ammenda di € 200,00 - Campionato Juniores regionale – Fase Prov.le ME – Gara Ramet/Città di S. Filippo del Mela del 16/02/2015 - C.U. n° 49 della Delegazione Provinciale di Messina del 20/02/2015.

Procedimento 180/A

VISALLI ANDREA (A.S.D. RAMET) – Appello personale avverso squalifica fino al 30/06/2015 - Campionato Juniores regionale – Fase Prov.le ME – Gara Ramet/Città di S. Filippo del Mela del 16/02/2015 - C.U. n° 49 della Delegazione Provinciale di Messina del 20/02/2015.

L'A.S.D. Ramet propone appello avverso ai suindicati provvedimenti disciplinari insistendo (qui molto in sintesi) per il loro “azzeramento” a causa della “falsità” di quanto scritto dal direttore di gara in referto.

Propone altresì appello personale il sig. Visalli Andrea, riportandosi a quanto esposto dalla Società appellante e chiedendo a sua volta audizione.

Le superiori motivazioni sono state ribadite in udienza dibattimentale dal sig. Visalli Andrea, personalmente. Nessuno è comparso per la società, benché regolarmente convocata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riuniti i procedimenti per evidente connessione oggettiva e soggettiva, preliminarmente rileva che la gara in questione rientra tra quelle soggette all'abbreviazione dei termini procedurali, come da C.U. n° 107A del 12/01/2015 della F.I.G.C.

Per l'effetto gli appelli in questione sarebbero dovuti pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni.

Di contro, l'appello della società e l'appello (*rectius* la richiesta di audizione) del sig. Visalli risultano inviati a mezzo posta raccomandata solo in data 26/02/2015 e pervenuti solo in data 02/03/2015, ben oltre il termine sopra evidenziato. Il che ne determina l'inammissibilità e ne preclude l'esame di merito.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibili gli appelli come sopra proposti dall'A.S.D. RAMET e dal sig. Andrea Visalli, disponendo l'addebito a carico della Società indicata della tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento 185/A

A.S.D. POL. SAMPIETRESE (ME) avverso ammenda di € 400,00 - Campionato 3' Cat. Gir. “A” - Gara Pol. Sampietrese/Arci Grazia del 28/02/2015. - C.U. n. 52 del 05/03/2015 della Delegazione Provinciale di Messina.

Con rituale e tempestivo reclamo l'A.S.D. Pol. Sampietrese ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che al termine della gara non si è svolta alcuna rissa così come non è stato rivolto alcun insulto razzista nei confronti del calciatore di colore tesserato per la consorella. Circostanza questa che sarebbe peraltro confermata dallo stesso calciatore il quale avrebbe affermato, nel corso di una intervista rilasciata ad una testata giornalistica, di non avere udito alcun insulto. L'appellante chiede pertanto che la sanzione, così come inflitta, dal giudice di prime cure, venga annullata.

Nessuno è comparso all'udienza dibattimentale per la società istante, nonostante rituale convocazione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fa piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel

corso di una gara, rileva che al termine della stessa avveniva una rissa che coinvolgeva gli atleti delle due società a causa del fatto che i calciatori della Sampietrese accusavano i loro avversari di presunte scorrettezze e viceversa.

L'arbitro, riferisce ancora nel suo rapporto, non riusciva ad individuare materialmente i calciatori coinvolti perché gli stessi nel frattempo si erano tolti le magliette. E' in questo frangente, secondo quanto riportato dal direttore di gara, che sarebbe stata pronunciata una frase offensiva nei confronti del calciatore recante la maglia n. 16 della società Arci Grazia, con evidente riferimento al colore della pelle.

In ragione di ciò, quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara non potendosi non rilevare che essa, peraltro, si dilunga a disquisire sul significato della parola "rissa" ma nel merito finisce con il non negare il comportamento, comunque, protestatario dei suoi tesserati nei confronti degli avversari, così come non contesta specificatamente la circostanza che gli stessi si siano tolti le maglie per evitare di essere riconosciuti. Basti poi ancora aggiungere che nel procedimento sportivo non possono assurgere a fonte di prova presunte interviste rilasciate ad organi di stampa.

Ciò non di meno ritiene questa Corte che, fermo il presupposto che la società debba rispondere oggettivamente per i fatti dei propri tesserati, anche se allo stato rimasti ignoti, il proposto appello possa trovare parziale accoglimento, dovendosi rideterminare in termini più equi la sanzione irrogata, in riferimento a quanto avvenuto, così come da dispositivo.

Gli atti devono, altresì, trasmettersi alla Procura Federale al fine di accertare, ove possibile, il reale autore della frase discriminatoria menzionata in referto dall'arbitro.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del gravame, ridetermina in € 200,00 la sanzione dell'ammenda a carico dell'A.S.D. Pol. Sampietrese, con invio degli atti alla Procura Federale come da motivazione.

Senza addebito di tassa reclamo, non versata.

Procedimento 191/A

A.S.D. S.C. PALAZZOLO (SR) avverso omologazione risultato gara - Campionato Promozione Gir. "D" - Gara Gela Calcio/S.C. Palazzolo del 08.03.2015 - C.U. 405 dell'11/03/2015

Con rituale e tempestivo reclamo l'A.S.D. S.C. Palazzolo ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che ha omologato il risultato della gara sostenendo, in buona sintesi, in via principale che la gara debba essere assegnata perduta alla consorella per 0-3 ovvero, in via subordinata, che ne venga disposta la ripetizione in relazione ai gravi atti di violenza posti in essere in danno del proprio allenatore e di un ufficiale di gara, tali da inficiarne il regolare svolgimento.

Resiste con controdeduzioni il Gela Calcio, chiedendo il rigetto del gravame.

La reclamante ha ribadito le proprie motivazioni all'udienza dibattimentale odierna.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame in questione è inammissibile.

Dalla documentazione in atti risulta provato che la reclamante con proprio telefax del 09/03/2015 preannunciava reclamo avverso il risultato gara. Tuttavia, con successiva nota del 10/03/2015 la stessa comunicava di rinunciare al preannunciato reclamo in quanto, così si legge in tale ultima comunicazione, *"da una più attenta analisi della distinta Gela Calcio ci siamo accorti che le sostituzioni degli under avvenute erano regolari"*.

Da tale ultima comunicazione risulta evidente che per la reclamante la gara ha avuto un regolare svolgimento e che l'eventuale unico rilievo era relativo al non corretto utilizzo dei calciatori under. Con la conseguenza che oggi essa non può fare valere in sede di appello

fatti e circostanze che ben potevano essere motivo di reclamo in primo grado e sulle quali ha prestato acquiescenza.

Peraltro giova ricordare che ai sensi del 2° comma dell'art. 64 delle N.O.I.F. l'arbitro è l'unico che può valutare se astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere.

Egli ha, inoltre, la facoltà di fare proseguire la gara pro forma esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico.

Per cui se l'arbitro ha ritenuto di fare proseguire l'incontro, vuol dire che egli ha ritenuto, una volta presi gli opportuni provvedimenti disciplinari e ristabilito l'ordine in campo che ci fossero tutte le condizioni perché la gara proseguisse regolarmente, né dalla lettura dei rapporti degli ufficiali di gara e dei commissari di campo si rilevano situazioni tali da fare ritenere il contrario.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame. Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n.193/A

S.C. NISSA A.S.D. (CL) avverso inibizione dirigente sig. Oreste Amorelli fino al 15/04/2015, squalifiche calciatori sig. Alessandro Arpidone per cinque gare e sig. Salvatore Stivala per tre gare - Campionato 1^a categoria girone "C" Gara Sopranese / Nissa del 11.03.2015 - C.U. 409 del 13/03/2015

Con rituale e tempestivo appello la S.C. Nissa A.S.D. ha impugnato le suindicate decisioni assunte del Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui molto in sintesi, la non veridicità del rapporto arbitrale, non avendo i propri tesserati commessi i fatti loro addebitati.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il procedimento disciplinare si svolge sulla base degli atti ufficiali di gara, che a norma dell'art. 35 comma 1.1 fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Orbene, nel referto di gara l'arbitro testualmente riferisce che il dirigente sig Amorelli *"è entrato contro il mio volere più volte nello spogliatoio con l'allenatore sig. Cartone Angelo ed altri dirigenti della stessa società (non iscritti in distinta) esprimendo dissenso e disapprovazione verso il mio operato nella gara, proferendo le seguenti parole: Sei scarso, sei in malafede, faremo ricorso e ti faremo finire di arbitrare"*.

Ancora, si legge in referto che al 51° del 2° tempo (recupero) è stato espulso il calciatore sig. Alessandro Arpidone, che, dopo un prolungato scatto, si disponeva dinanzi al direttore di gara con atteggiamento provocatorio e "di sfida" per contestare l'ammonizione subita, insultandolo. Lo stesso calciatore, a gara conclusa, mentre l'arbitro si recava presso la propria autovettura, lo seguiva per circa un minuto insultandolo e minacciandolo.

Per quanto invece riguarda il calciatore sig. Salvatore Stivala, si legge in referto che il predetto, a fine gara, mentre l'arbitro si dirigeva negli spogliatoi, con gesti plateali e atteggiamento particolarmente irrispettoso proferiva ad alta voce una frase offensiva.

Da tutto quanto sopra appare evidente come le considerazioni difensive della società appellante siano prive di riscontri obiettivi, avendo l'arbitro attribuito a ciascuno dei tesserati oggetto di sanzione disciplinare precisi comportamenti lesivi delle norme regolamentari.

Le sanzioni irrogate appaiono adeguate a siffatti comportamenti e non sono passibili di riduzione alcuna.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto appello.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 202/A

A.S.D. CITTA' DI VILLAFRANCA TIRRENA (ME) Avverso ammenda di € 400,00, inibizione fino al 30/09/2015 del dirigente sig. Stefano Pagano; squalifica fino al 30/06/2015 dell'allenatore sig. Nunzio Giacobbe - Campionato Allievi Provinciali ME Gara Città di Villafranca/Juniorclub Curcuraci 2009 del 22/03/2015 - C.U. n. 58 del 26/03/2015 Delegazione Provinciale di Messina

Con fax del 28 marzo 2015 delle ore 17,00 l'A.S.D. Città di Villafranca impugna le decisioni in epigrafe, sostenendo in buona sintesi che il proprio dirigente accompagnatore ed il proprio allenatore hanno prestato la dovuta assistenza al direttore di gara e che l'aggressione da lui subita sarebbe da addebitare a quest'ultimo il quale, dopo essere rientrato nello spogliatoio, ne usciva nuovamente sia per accertarsi di chi stesse protestando e sia per chiamare i dirigenti di entrambe le società al fine di riconsegnare loro i documenti degli atleti. E' stato solo in quel momento che l'arbitro è stato aggredito da una persona rimasta ignota.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti, rileva che il reclamo è inammissibile rientrando la gara in questione fra quelle soggette all'abbreviazione dei termini procedurali.

Il reclamo doveva infatti pervenire presso la sede del Comitato Regionale entro e non oltre le ore 12,00 del 28/03/2015 non potendosi, peraltro, tenere in alcun conto di quello fatto pervenire tempestivamente in pari data e ciò per espressa richiesta della reclamante, in persona del suo presidente, che così dichiara:” *La presente comunicazione annulla e sostituisce integralmente la nostra decisione (fax delle ore 11,06 del 28/03/2015) di cui si prega non tenere conto - Grazie - A.S.D. Città di Villafranca il Presidente - f.to Giacomo Picciolo*”

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

Procedimento 205/A

A.S.D. SPARTACUS (CL) Avverso squalifica fino al 31/12/2015 del calciatore sig. Alessandro Peregrino - Torneo Coppa Trinacria Gara Spartacus/Balestrate del 25/03/2015 - C.U. 455 del 27/03/2015

Con tempestivo reclamo l'A.S.D. Spartacus, in persona del suo legale rappresentante legale, ha impugnato la decisione in epigrafe riportata sostenendo in buona sintesi che l'espulsione del predetto giocatore sarebbe dovuta ad un equivoco in cui sarebbe caduto l'arbitro, avendo ritenuto dirette nei suoi confronti le frasi pronunciate dal sig. Peregrino, mentre quest'ultimo si stava rivolgendo ad un proprio compagno di squadra.

Poi nega che il proprio atleta abbia mai tentato di colpire il direttore di gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il rapporto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, rileva che al 42' del 2° tempo il calciatore sig. Peregrino Alessandro veniva espulso per avere assunto un comportamento irrispettoso e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Una volta avuta notificata l'espulsione il calciatore cercava di

colpire l'arbitro con un pugno, non riuscendovi perché bloccato dai propri compagni di squadra che lo facevano allontanare, ma ciò avveniva dopo circa tre minuti.

In ragione di ciò quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara. Non di meno si ritiene che il gravame possa trovare accoglimento al fine di rideterminare, come da dispositivo, in termini più equi la sanzione inflitta dal Giudice Territoriale, tenendo conto del fatto che il grave comportamento è stato posto in essere e si è esaurito in un unico contesto senza peraltro determinare alcuna conseguenza in danno del direttore di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina fino al 30 giugno 2015 la squalifica inflitta al calciatore sig. Peregrino Alessandro.

Per effetto senza addebito di tassa reclamo non versata

Procedimento 208/A

F.C. TREMESTIERI ETNEO A.S.D. (CT), avverso rigetto reclamo per assegnazione gara vinta per 3 – 0 - Campionato 2^a categoria girone "G" Gara Viola 2010/Tremestieri Etneo del 04/03/2015 - C.U. n° 439 del 25/03/2015.

Omissis

La Corte Sportiva di Appello, ritenendo necessario procedere all'audizione del direttore di gara al fine di rendere chiarimenti in ordine a quanto effettivamente avvenuto e vista la nota di quest'ultimo che ha giustificato la mancata presenza,

RINVIA

per l'incombente istruttorio al giorno 9 aprile 2015 ore 15.30.

Procedimento 211/A

A.S.D. CITTA' DI PEDARA (CT) - Avverso squalifica per otto gare del calciatore sig. Federico Pagano - Campionato di 2^a categoria girone "G" Gara Città di Pedara/S.D. Vittoria del 14/03/2015 - C.U. N° 422 del 18/03/2015.

Propone appello la società Città di Pedara, chiedendo "lo sconto" della squalifica assunta a carico del calciatore indicato in epigrafe, non avendo il Commissario di campo "assolutamente visto" la spallata subita dall'arbitro e da questi poi segnalata nel referto di gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che la gara in questione rientra tra quelle soggette all'abbreviazione dei termini procedurali, come da C.U. n° 107A del 12/01/2015 della F.I.G.C.

Per l'effetto l'appello in questione sarebbe dovuto pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale che si intendono impugnare, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni.

Di contro, l'appello in questione risulta inviato a mezzo "City poste" solo in data 26/03/2015 e pervenuto solo in data 31/03/2015, ben oltre il termine sopra evidenziato. Il che ne determina l'inammissibilità e ne preclude l'esame di merito.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S.D. Città di Pedara, disponendo l'addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 07/04/2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**